PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DEL VINCOLO ALBERGHIERO

# Art. 2

I canoni delle locazioni prorogate ai sensi del presente decreto-legge, gia' aumentati a norma degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1 gennaio 1965, nella misura, del 10 per cento, l'aumento e' applicabile con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre del 1964. Resta forma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti fra le parti. L'ammontare complessivo dei canoni, conseguente agli aumenti di cui al primo comma del presente articolo, non puo' superare il limite indicato nell'art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 191. Per gli immobili soggetti alla proroga di cui al presente decreto-legge rimarranno invariati, agli effetti delle imposte e sovraimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno 1962.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e del vincolo alberghiero |
| Estremi | Decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1964 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-locazioni-di-immobili-adibiti-ad-uso-di-albergo-1964/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it